



Numero registro generale [REDACTED]

Numero sezionale 2420/2026

Numero di raccolta generale [REDACTED]

Data pubblicazione 03/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti	Presidente
Loredana Nazzicone	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.
Federico Vincenzo Amedeo Rolfi	Consigliere

Oggetto:

BANCA

Ud.28/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED]
-ricorrente-
contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv.to Lucio Biancardi
-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. [REDACTED] depositata il
09/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del [REDACTED] dal
Consigliere [REDACTED].



FATTI DI CAUSA

conveniva in giudizio, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, la spa per accertare e dichiarare la natura usuraria del finanziamento n. del 23.11.2009 sottoscritto dall'attore in data 08.05.2009 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti ammontanti ad € 5000,00 oltre interessi legali.

Si costituiva in giudizio la , la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. il GdP di Barra accoglieva la domanda e per l'effetto condannava Spa al pagamento di € 5.000,00, in favore dell'istante, quali importi corrisposti in eccesso in relazione al suddetto contratto di finanziamento per l'usurarietà originaria del tasso di interesse in conseguenza della dovuta inclusione nel calcolo del TEG di tutti i costi dovuti per legge.

Avverso la richiamata sentenza, la spa proponeva appello avanti al Tribunale di Napoli, il quale con sentenza n. confermava l'impugnata decisione.

Riteneva che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

Da tale premessa il Tribunale ne faceva discendere la nullità del contratto e l'applicazione dell'art. 1815 co II c.c., con conseguente obbligo della mutuante di restituire tutte le somme percepite unicamente a titolo di



interessi e non anche al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni dovute all'intermediario.

Avverso tale decisione [REDACTED] Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria cui ha resistito [REDACTED] controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644 c.p., per aver il Tribunale affermato la sussistenza dell'usura confrontando in maniera disomogenea un TEG calcolato con elementi difformi rispetto a quelli con cui al tempo veniva determinato il TEGM e quindi il tasso soglia, pervenendo ad un raffronto viziato che non avrebbe dimostrato l'applicazione di tassi *oltre la metà* rispetto ai tassi medi applicati sul territorio.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 1815 co.2 c.c., art. 2 L. 108/1996, art. 644 c.p., in relazione all'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., per aver ritenuto usurario il finanziamento in mancanza della prova fornita dall'attore del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie ex Lege.

Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha evidenziato che ai fini del controllo usurario l'unico indice rilevante è il TEG e che l'improprio riferimento al TAEG e non al TEG contenuto nell'atto introduttivo dell'attore rappresenta una imprecisione che non ha inciso sulla correttezza dei calcoli riportati nella consulenza di parte cui il predetto atto ha fatto rinvio.

Il giudice di appello ha infatti rilevato che in detta consulenza il costo effettivo negoziale era stato correttamente determinato secondo la

dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori; più di recente il principio è stato ribadito con Cass nr. 15114 del 2025).

La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione di cui non vi è traccia nella decisione (e comunque risulta destituito di fondamento alla luce del principio di diritto sopra richiamato).

Giova ricordare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate come nella specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.



Numero registro generale 2

Numero sezionale 2420/2026

Numero di raccolta generale 1

Data pubblicazione 03/06/2026

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 1.300,00 oltre € 200,00 per esborsi al 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma 28.05.2026

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

